

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha allegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Valentino Pezzuti, Presidente del Tribunale di Lucca**, giusta la delega di cui in premessa e il **Comune di Piazza al Serchio**, nella persona del **Dott. Francesco Borghesi, Segretario comunale, delegato** dal legale rappresentante pro – tempore **Dott. Andrea Carrari - Sindaco**, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che **n.3 (tre)** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) **Attività di supporto agli operai del Comune della manutenzione delle reti stradali comunali, impegnati nella tutela del decoro del patrimonio pubblico comunale e nella lotta al degrado, quindi attività di ripristino, riordino, recupero conservativo dell'arredo urbano, pulizie aree verdi, giardini, ecc.;**
- 2) **Attività prettamente manuali nell'ambito dei servizi sociali e assistenziali;**
- 3) **Appoggio e collaborazione logistica su richiesta dell'Amministrazione comunale, per manifestazioni turistiche, sportive, culturali, attinenti ad aspetti di valorizzazione ambientale, rurale e di protezione civile;**

- 4) **Attività legate alla sicurezza e all'educazione stradale svolte direttamente dalla struttura comunale o da essa coordinate quali: servizio assistenza ingresso uscita alunni scuole dell'infanzia, primaria, secondaria inferiore; altre legate alla sicurezza stradale;**
- 5) **Attività di supporto all'Ufficio tecnico comunale;**
- 6) **Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.**

L'orario di servizio è istituito dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il martedì e il giovedì è previsto il rientro pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **geom. Fabio Caproni, Responsabile dell'Ufficio tecnico.**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata dalla data della sottoscrizione fino al **31/12/2017, salvo rinnovo per bienni successivi.**


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Lucca, 13 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Valentino Pezzuti



PER IL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Dott. Francesco Borghesi





COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
(0583/696983)

Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

Piazza al Serchio, li 12.12.2016

Protocollo n. 6064

Spett. Tribunale di Lucca

Segreteria amministrativa

Oggetto: inserimento del Comune di Piazza al Serchio nell'elenco degli enti presso i quali può essere svolto lavoro di pubblica utilità. Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con il Tribunale di Lucca. **Atto di delega.**

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto dott. Andrea Carrari, sindaco pro-tempore del Comune di Piazza al Serchio, con il presente atto

- visto che in data 2 dicembre 2016, prot. n. 5918, la presente Amministrazione Comunale ha richiesto al Tribunale di Lucca di essere inserita nell'elenco degli enti presso cui svolgere lavori di pubblica utilità;
- visto che in data 7 dicembre 2016 il Presidente del Tribunale di Lucca, accogliendo la suddetta richiesta, ha fissato la data per la firma della convenzione il giorno 13 dicembre 2016, ore 9.30;
- vista la deliberazione di Giunta comunale del 12.12.2016, n. 66, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con il Tribunale di Lucca;
- rilevato che si rende opportuno delegare alla sottoscrizione della predetta convenzione, e a rappresentare quindi questo Comune, il Segretario Comunale di Piazza al Serchio, dott. Francesco Borghesi;



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
(0583/696983)

DELEGO


per la stipulazione della convenzione in oggetto il dott. Francesco Borghesi, in qualità di Segretario Comunale di Piazza al Serchio, il quale è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SINDACO

Andrea Lami





Cognome CARRARI
 Nome ANDREA
 nato il 16.06.1986
 (atto n. 119 p. I.S. A)
 a CASTELNUOVO DI CALFAGNANA (LO)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza PIAZZA AL SERCHIO (LO)
 Via VIA ROBA, 110, PIAZZA AL SERCHIO
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione STUDENTE
 CONNETTI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,86
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari N.B.



Firma del titolare Andrea Carrari
 PIAZZA AL SERCHIO 07.2013
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 SINDACO
 Gherardi Enrico
 Sindaco
 Comune di Piazza al Serchio

Impressa del dito
 indice sinistro.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 PIAZZA AL SERCHIO

CCIAA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 3586485

DI
 CARRARI
 ANDREA